



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Eliminare un cognome: procedura

Autore: Sabrina Mirabelli | 12/08/2021



La richiesta di cambiare un cognome riveste carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

Per alcuni il cognome può essere fonte di grave imbarazzo o troppo pesante da portare perché ridicolo o vergognoso oppure perché rivela la propria origine

naturale. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui consiste in una parolaccia (la sig.ra Lucia Tromba o il sig. Felice Della Sega), fa riferimento ad un difetto fisico (il sig. Mario Capone o il sig. Carlo Guercio), richiama alla mente una persona che ha avuto problemi con la giustizia oppure rende palese la circostanza di essere stati abbandonati al momento della nascita (il cognome Trovato o Esposito spesso veniva imposto ai neonati trovati sui sagrati delle chiese o lasciati nelle ruote degli esposti).

Pertanto, per chi vuole **eliminare un cognome**, la **procedura** da intraprendere è quella predisposta dal Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile **[1]**, così come modificato nel 2012 **[2]**. Peraltro, la medesima procedura può essere utilizzata per aggiungere un altro cognome al proprio.

La richiesta di eliminare o, ancora meglio, di **cambiare cognome** non è così rara come si crede. Bisogna comunque tenere presente che le relative istanze devono rivestire carattere eccezionale e vengono approvate solo in casi di comprovata ed oggettiva rilevanza.

Eliminare un cognome: qual è la procedura?

Qualunque cittadino che intenda **eliminare il proprio cognome** deve essere autorizzato dal **Prefetto** della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è ubicato l'ufficio di stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. All'uopo, l'interessato deve presentare un'apposita istanza in bollo, nella quale deve indicare le ragioni a sostegno della domanda oltre alla modificazione che intende apportare al cognome o che intende assumere.

Chi può presentare la domanda per eliminare un cognome

La richiesta per **eliminare un cognome** può essere presentata solo dai **cittadini italiani**. Per i minori, la domanda va redatta e sottoscritta da entrambi i genitori oppure dal padre o dalla madre previo consenso dell'altro genitore.

La domanda può essere presentata anche dai cittadini italiani:

- nati e residenti all'estero;
- residenti all'estero ma nati in Italia;
- nati all'estero ma residenti in Italia.

Come si presenta la domanda per eliminare un cognome

La **richiesta per eliminare un cognome** va presentata in **Prefettura** e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per **posta**, con raccomandata a/r, o tramite **posta elettronica certificata** (pec). Può essere presentata anche da una persona munita di delega dell'interessato con allegata una copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Alla domanda va apposta una marca da bollo da 16 euro. L'istanza è esente se l'interessato richiede l'eliminazione del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.

All'istanza va allegata la **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati. Altresì, va allegata ogni documentazione utile a sostegno della domanda e una **fotocopia del documento di riconoscimento** del richiedente.

Se l'istanza è presentata da un cittadino residente all'estero, viene inoltrata per il tramite dell'autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del Comune di iscrizione all'**Aire** (Anagrafe italiani residenti all'estero).

Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché è nato all'estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all'Aire dell'interessato.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda al Prefetto

Successivamente alla presentazione della **domanda per eliminare un cognome**, il Prefetto assume le informazioni sull'istanza, curandone l'istruttoria.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Prefetto, a far **affiggere all'albo pretorio** del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, se non coincidono, un **avviso** contenente il sunto della domanda.

Altresì, con il predetto decreto si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone, eventualmente interessare al cambiamento richiesto, il sunto della domanda.

L'affissione deve avere durata di **trenta giorni** consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.

Se la domanda per eliminare un cognome è presentata da un cittadino italiano nato e residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Se l'interessato è residente all'estero ma è nato in Italia, l'affissione deve essere effettuata oltre che all'albo dell'ufficio consolare anche all'albo pretorio del Comune di nascita.

Se, infine, l'interessato è nato all'estero ma è residente in Italia, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo pretorio del Comune italiano di residenza.

Come opporsi alla domanda presentata per eliminare un cognome

Chiunque ritenga di avere interesse può fare **opposizione** alla richiesta presentata per eliminare un cognome, nel termine di **trenta giorni** dalla data dell'ultima affissione o notificazione dell'avviso contenente il sunto della domanda.

L'opposizione si propone con **atto notificato al Prefetto**. Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente una copia dell'avviso con la relazione che attesta l'eseguita affissione e la sua durata, oltre alla prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni ed esaminate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il **decreto di concessione al cambiamento**

del cognome richiesto.

Se è stata presentata opposizione, il decreto di concessione deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.

Il provvedimento definitivo, se favorevole, va trascritto e annotato, a cura dell'interessato, nei registri di stato civile.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al **Tar** entro sessanta giorni dalla notifica ovvero **ricorso straordinario al Capo dello Stato** entro centoventi giorni dalla notifica.

Note

[1] D.P.R. n. 369/2000. **[2]** D.P.R. n. 54/2012.